

Pubblicato il 11/06/2021

N. 03963/2021 REG.PROV.COLL.
N. **05169/2020** REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5169 del 2020, proposto da

Luigi Di Filippo, rappresentato e difeso dagli avvocati Saverio Nitti e Giancarlo Marzo, con domicilio digitale saverio.nitti@pec.polisavvocati.com; avv.giancarlomarzo@legalmail.it;

contro

Regione Campania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Laura Consolazio, con domicilio digitale marialauraconsolazio@pec.regione.campania.it e domicilio eletto presso l'Avvocatura regionale, in Napoli, via S. Lucia, 81;

nei confronti

Azienda Agricola di De Donato Federica, Daniele Marcigliano, Erminia Maiuri e Lucia Martone, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- del decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC del 10.8.2020) recante:

“Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017.” e della relativa graduatoria unica regionale definitiva nonché di tutti i suoi allegati ovvero: a) elenco domande ammissibili e già finanziate; b) domande ammissibili e finanziabili; c) domande ammissibili ma non finanziabili per esaurimento della dotazione finanziaria del bando; d) domande non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo; e) domande non ammissibili a valutazione. Il tutto in modo particolare nella parte in cui la domanda del ricorrente è inserita tra le domande ammissibili ma non finanziabili e alla stessa è attribuito l’erroneo punteggio di 59 punti;

- ove occorra del Decreto Dirigenziale n.28 del 3.2.2020 della Regione Campania di presa d'atto dell'approvazione delle graduatorie provinciali provvisorie rettificcate (elenco SISMAR) con cui sono stati pubblicati “gli elenchi accorpati di tutte le domande ammissibili, non ammissibili a valutazione e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo”, di tutti i relativi elenchi provvisori ed ivi compreso l’elenco delle domande non ammissibili nella parte in cui è stata ricompresa la domanda del sig. Di Filippo;

- del Decreto Dirigenziale n.127 del 20.4.2020 della Regione Campania recante “Approvazione dell'elenco delle Domande immediatamente finanziabili” e del relativo elenco nella parte in cui non ricomprende la domanda del sig. Di Filippo del documento check list istruttoria e del verbale/provvedimento attributivo dei punteggi per la domanda presentata dal sig. Di Filippo, nella parte in cui allo stesso sono attribuiti esclusivamente 59 punti;

- ove occorra dei decreti di approvazione delle graduatorie provvisorie provinciali e delle relative Graduatorie provvisorie provinciali, nella parte in cui la domanda del sig. Di Filippo è considerata non ammessa, in modo particolare del DRD n. 498 del

28.11.2019 di approvazione della Graduatoria Provvisoria Provinciale di Salerno e del successivo DRD n. 35 del 3.02.2020 emesso dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno, recante rettifica della graduatoria precedentemente approvata;

- ove occorra del non conosciuto provvedimento di cui alla nota prot. n. 361502 del 30.07.2020 U.O.D. 50.07.14 che contiene gli elenchi provinciali definitivi delle domande ammissibili, non ammissibili e non ammissibili per mancato raggiungimento del punteggio minimo per la Provincia di Salerno;

- di tutti gli atti agli stessi presupposti, connessi e consequenziali ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Campania;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021 la dott.ssa Gabriella Caprini e trattenuto il ricorso in decisione con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n. 137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, come specificato nel verbale;

Premesso che

- con il ricorso proposto il sig. Luigi Di Filippo ha impugnato, tra gli altri provvedimenti ivi indicati, il decreto Dirigenziale della Regione Campania – Giunta Regionale della Campania n. 157 del 3.8.2020 (pubblicato sul BURC della Regione Campania il 10.8.2020) recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020. Misure non connesse alla superficie e/o animali. Approvazione Graduatoria Regionale Progetto Integrato Giovani – Tipologie di intervento 4.1.2 e 6.1.1. – bando adottato con DRD n. 239 del 13/10/2017 e ss.mm.ii. – pubblicato sul BURC n. 75 del 16/10/2017”, nella parte in cui ricomprende tra le domande non ammissibili quella presentata dall'odierno ricorrente, chiedendone l'annullamento previa sospensione dell'efficacia;

- con ordinanza n. 113 del 14.1.2021 questa sezione ha accolto l'istanza cautelare formulata, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti gravati ai fini del riesame della domanda di finanziamento presentata dal ricorrente;

Considerato che ad oggi, non risulta che l'Amministrazione resistente abbia svolto il procedimento finalizzato al riesame della domanda in questione, non avendo il ricorrente ricevuto comunicazione alcuna da parte della Regione Campania in relazione all'avvio né tanto meno all'esito dello stesso e non essendo stato depositato alcunché in giudizio;

Vista l'istanza di rinvio della trattazione del merito del ricorso, presentata da parte ricorrente in data 24.05.2021 onde consentire il preliminare espletamento del riesame ordinato all'Amministrazione resistente con ordinanza cautelare n. 113 del 14.1.2021;

Valutato che alla luce di quanto evidenziato, è opportuno giungere alla discussione del merito del ricorso all'esito dell'espletamento del procedimento di secondo grado da avviarsi da parte dell'Amministrazione resistente;

Ribadito che occorre *medio tempore* effettuare, indipendentemente dall'adozione dell'eventuale provvedimento di riesame, l'integrazione del contraddittorio come già disposto e secondo le medesime modalità, nell'ordinanza cautelare n. 113 del 12.01.2021 di accoglimento della tutela interinale quanto meno in ordine alla erronea modalità di attribuzione del punteggio con riferimento alla "richiesta di adesione al piano assicurativo agricolo o adesione ai fondi di mutualizzazione di cui al PSRN 2014/2020 sottomisure 17.2/17.3";

Le dette pubblicazioni dovranno avvenire, qualora parte ricorrente opti per questa ultima modalità di notificazione per pubblici proclami entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, con deposito della prova delle intervenute pubblicazioni entro il termine perentorio di ulteriori 15 giorni;

Ritenuto, altresì, che, una volta integrato il contraddittorio nei termini indicati, la controversia possa essere definita nella sede di merito, rinviandosi all'uopo alla

pubblica udienza del 15.02.2022;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza):

A) accoglie l'istanza di rinvio della trattazione della causa già fissata per l'odierna udienza pubblica;

B) dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, quanto all'integrazione del contraddittorio;

C) fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 15.02.2022.

Ordina alla segreteria della Sezione di provvedere alla comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020, come modificato dall'art. 6, co. 1, lett. e), del D.L. n. 44/2021, e al D.P.C.S. del 28.12.2020, con l'intervento dei magistrati:

Anna Pappalardo, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Gabriella Caprini

IL PRESIDENTE
Anna Pappalardo

IL SEGRETARIO